

Solve et repete - condono fiscale

Definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 - Pagamento della prima rata - Novazione oggettiva - Esclusione - Verifica dei pagamenti rateali - Potere dell'Amministrazione finanziaria - Mancato versamento - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19264 del 13/07/2025 (Rv. 676077 - 01) In tema di definizione agevolata dei tributi ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, il pagamento della prima rata non determina una novazione oggettiva dell'obbligazione fiscale originaria, ma configura l'adesione a una modalità di adempimento sottoposta a specifiche condizioni, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di verificare la regolarità dei pagamenti e, in caso di mancato versamento delle rate successive, una volta decorse eventuali sospensioni, è legittimata alla riscossione dell'intero debito originario.